

# ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N 1682 DEL 21 GIUGNO 2002



## REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE

### BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO: MISURA 2.2 “INVESTIMENTI DI CARATTERE ENERGETICO”. DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006.

-----

#### INDICE

1. Finalità
2. Aree di intervento
3. Divieto di cumulo dei contributi
4. Risorse disponibili
5. Tipologie di intervento
6. Soggetti beneficiari
7. Percentuale e limite del contributo
8. Criteri e condizioni generali di ammissibilità
9. Criteri di priorità
10. Spese ammissibili al contributo
11. Modalità e termini di presentazione delle domande
12. Documentazione richiesta
13. Approvazione delle graduatorie ed adempimenti da parte dei beneficiari
14. Disposizioni di esecuzione finanziaria degli interventi
15. Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale ed ambientale
16. Rendicontazione delle spese
17. Liquidazione del contributo
18. Modifiche progettuali
19. Destinazione d'uso e divieto di alienazione degli investimenti
20. Riduzione, Revoca, Rinuncia
21. Rispetto delle politiche comunitarie
22. Informazioni

#### 1. FINALITA'

La misura 2.2 è destinata a favorire la realizzazione di interventi che consentano l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, l'uso efficiente dell'energia ed il risparmio energetico.

In particolare la finalità di questa misura è di:

- A) aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili valorizzando, per quanto possibile, l'utilizzo di risorse energetiche locali;
- B) incentivare il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza degli impianti.

## 2. AREE DI INTERVENTO

Gli interventi devono essere realizzati nelle seguenti aree ammissibili ai finanziamenti (DGR 21 marzo 2000 n. 920):

- aree Obiettivo 2. per il periodo 2000-2006;
- aree in sostegno transitorio "Phasing Out" limitatamente al periodo 2000-2005.

Gli interventi verranno istruiti e valutati redigendo due distinte graduatorie a seconda delle due aree di appartenenza, pertanto l'articolazione finanziaria della misura prevederà la distinzione dei finanziamenti per le aree Obiettivo 2 e le aree in sostegno transitorio "Phasing Out".

(Per le aree ammissibili al finanziamento vedi l'elenco dei Comuni di cui all'allegato 4)

## 3. DIVIETO DI CUMULO DEI CONTRIBUTI

I contributi assegnati non sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche.

## 4. RISORSE DISPONIBILI

Per il periodo 2000-2006 sono disponibili risorse pubbliche per complessivi EURO 15.391.455,00.=, così suddivise:

Per le aree obiettivo 2 (periodo 2000-2006)  
EURO 10.302.100,00.=;

Per le aree in sostegno transitorio "Phasing Out" (periodo 2000-2005)  
EURO 5.089.355,00.=.

La realizzazione degli interventi richiede la partecipazione finanziaria dei soggetti attuatori per la quota non coperta dal contributo previsto dal bando (Percentuale e limite del contributo evidenziati al successivo punto 7.).

## 5. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Sono ammissibili a contributo progetti di importo superiore a 50.000,00 euro appartenenti alle sottoelencate tipologie:

### A. interventi nel settore delle fonti rinnovabili

- A1 Realizzazione di impianti per l'utilizzo di biomasse lignocellulosiche per la produzione di energia termica e/o elettrica, anche connessi a reti pubbliche di teleriscaldamento. Per l'ammissibilità dell'intervento le biomasse dovranno provenire esclusivamente dal territorio della regione Veneto ed essere costituite da legna e altri materiali vegetali provenienti dall'agricoltura, da operazioni di pulizia boschiva, da attività selvicolturali e dalle attività produttive di prima lavorazione del legno, in conformità al D.P.C.M. 8 marzo 2002, allegato III (G.U. n. 60 del 12 marzo 2002). Nella relazione tecnica dovranno essere specificate le caratteristiche del combustibile, la sua provenienza e quantità annua utilizzata;
- A2 impianti ad "acqua fluente" per produzione di energia idroelettrica fino a 10MWe, sia nuovi che riattivati;
- A3 impianti per l'utilizzo dell'energia solare mediante sistemi solari "attivi" (a tal proposito si specifica che gli impianti eolici sono ricompresi a tutti gli effetti nei sistemi solari "attivi"). Gli impianti potranno essere anche "ibridi" ossia integrati da altri impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia o da impianti di cogenerazione;
- A4 impianti e/o reti pubbliche per l'utilizzazione energetica delle risorse geotermiche.

### B. interventi di risparmio energetico e di miglioramento dell'efficienza degli impianti

- B1 impianti per la produzione combinata di energia elettrica e calore da fonti energetiche convenzionali. Per l'assimilabilità di tali impianti a fonti rinnovabili le condizioni tecniche ed i rendimenti sono quelli fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- B2 sistemi di recupero di energia termica e/o meccanica in processi o in impianti e sistemi atti a ridurre i consumi di combustibile e le emissioni in atmosfera;
- B3 realizzazione di reti pubbliche di teleriscaldamento;

Gli interventi finalizzati alla produzione di energia elettrica saranno finanziati a condizione che l'energia ceduta ai soggetti di cui all'art 11 del D.Lgs. 79/1999 non benefici di prezzi di acquisto agevolati.

## 6. SOGGETTI BENEFICIARI

Per tutti gli interventi elencati al precedente punto 5. (Tipologie di intervento):

- Enti pubblici e loro consorzi;

Per gli interventi A1, A2, B1, B2, B3 di cui al precedente punto 5. (Tipologie di intervento):

- Aziende speciali degli enti locali;
- Società concessionarie di pubblici servizi assunti dagli enti locali, che gestiscono servizi attinenti alle tipologie degli interventi previsti dal presente bando.

La proprietà delle reti, degli impianti e delle connesse dotazioni patrimoniali, oggetto dell'intervento, dovrà risultare in capo ad un ente pubblico, ad un consorzio di enti pubblici o ad una società mista a prevalente capitale pubblico locale incedibile, ai sensi dell'art.113, comma 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall'art.35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale proprietà non può essere trasferita per un periodo di dieci anni dall'entrata in esercizio dell'opera finanziata.

I requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda.

La violazione di tali prescrizioni determina la revoca del contributo e la restituzione delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi legali.

## 7. PERCENTUALE E LIMITE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in conto capitale sarà concesso con le seguenti percentuali:

### A. interventi nel settore delle fonti rinnovabili

- A1 contributo fino al 50% dell'investimento;
- A2 contributo fino al 30% dell'investimento;
- A3 contributo fino al 50% dell'investimento, elevato fino al 100% per impianti fotovoltaici anche "ibridi" che consentono l'autosufficienza energetica di edifici isolati;
- A4 contributo fino al 50% dell'investimento;

### B. interventi volti al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza degli impianti

- B1 contributo fino al 30% dell'investimento;
- B2 contributo fino al 30% dell'investimento;
- B3 contributo fino al 50% dell'investimento.

Qualora le risorse non siano sufficienti a garantire la percentuale di contributo prevista, all'ultimo progetto utile inserito nella specifica graduatoria verrà assegnata la disponibilità residua, a condizione che il richiedente si impegni ad assicurare la copertura finanziaria della quota rimanente.

Le risorse che si renderanno successivamente disponibili per effetto di rinunce, revoche, rideterminazioni, saranno utilizzate per completare il finanziamento delle domande alle quali, per insufficienza dello stanziamento, è stato assegnato un contributo ridotto rispetto ai massimali previsti e, successivamente, per lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili.

## 8. CRITERI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA'

Per l'ammissione della domanda sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti al momento della presentazione. Il mancato rispetto di uno di essi comporterà la non ammissione all'istruttoria della domanda stessa:

- Ogni progetto deve essere oggetto di una specifica domanda che deve essere corredata di relazione tecnico-descrittiva. Il Progetto (preliminare / definitivo / esecutivo), deve essere approvato dal soggetto competente e deve contenere l'indicazione della data prevedibile di inizio e fine lavori. Più interventi potranno essere oggetto di un'unica domanda solamente se funzionalmente connessi tra loro e costituenti un "progetto integrato".
- Il costo complessivo dell'intervento deve essere superiore a 50.000,00.= (cinquantamila) euro;
- Le spese devono essere state sostenute dal 27 novembre 2000, giorno di ricezione del DOCUP Obiettivo 2 da parte della Commissione Europea (lettera della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale del 12/12/2000 – 0014704 E/G D(2000) 620581);
- L'intervento non deve essere collaudato prima della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

- La sicurezza delle risorse per il finanziamento della quota non coperta dal contributo previsto dal presente bando, deve essere documentata con le modalità riportate al comma 3) del successivo punto 12. (Documentazione richiesta);
- I progetti degli interventi previsti in comuni interessati da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS) (vedi elenco dei Comuni di cui all'allegato 4 del presente provvedimento), devono essere corredati dalla Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto previsto al comma 6) del successivo punto 12. (Documentazione richiesta);
- La relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale è richiesta anche per gli interventi che, pur essendo previsti al di fuori di tali siti e zone, possono comunque avere incidenze significative su di esse. In tali casi dovrà essere rispettato quanto richiesto al comma 6) del successivo punto 12. (Documentazione richiesta);
- Solo per gli interventi A1 del precedente punto 5. (Tipologie di intervento): le biomasse lignocellulosiche utilizzate dagli impianti dovranno provenire esclusivamente dal territorio della regione Veneto.

Resta inteso che in ogni caso il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in vigore, con particolare attenzione alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), se richiesto ai sensi della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e s.m.i., da documentarsi con le modalità riportate al comma 7) del successivo punto 12. (Documentazione richiesta).

Nel caso in cui con provvedimento successivo alla pubblicazione del presente bando dovessero essere individuati ulteriori Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'U.C.Energia potrà richiedere agli interessati, durante l'iter istruttorio, di ottemperare alle eventuali nuove disposizioni.

## 9. CRITERI DI PRIORITA'

Le due graduatorie dei progetti verranno redatte sulla base dei seguenti criteri di priorità che comportano l'assegnazione di uno specifico punteggio a condizione che i requisiti siano debitamente documentati dal richiedente:

1. intervento iniziato dalla data del 27/11/2000 per il quale sia stato emesso almeno il primo stato di avanzamento lavori (tale priorità esclude le priorità 2 e 3) (**punti 50**);
2. intervento con gara di appalto aggiudicata (nel caso di soggetto pubblico), o con contratto di appalto stipulato (se altro richiedente) (tale priorità esclude le priorità 1 e 3) (**punti 40**);
3. intervento con progetto esecutivo (tale priorità esclude le priorità 1 e 2) (**punti 30**);
4. intervento ricadente in area climatica F (**punti 10**);
5. utilizzazione dell'energia per autoconsumo (max **punti 10** assegnati proporzionalmente alla percentuale di energia utilizzata per autoconsumo);
6. solo per gli interventi A1 del precedente punto 5. (Tipologie di intervento): utilizzazione di biomasse lignocellulosiche provenienti interamente dal territorio del Comune sede dell'intervento (tale priorità esclude le priorità 7 e 8) (**punti 50**);
7. solo per gli interventi A1 del precedente punto 5. (Tipologie di intervento): utilizzazione di biomasse lignocellulosiche provenienti per almeno il 30% dal territorio del Comune sede dell'intervento (**punti 10**);
8. solo per gli interventi A1 del precedente punto 5. (Tipologie di intervento): utilizzazione di biomasse lignocellulosiche provenienti interamente dall'ambito territoriale della Comunità Montana o del Consorzio di comuni di appartenenza (**punti 30**) (se sussiste anche la condizione di cui alla precedente priorità 7 ai 30 punti vanno aggiunti i 10 punti);
9. solo per gli interventi A2 del precedente punto 5. (Tipologie di intervento): utilizzazione dell'energia disponibile nelle condotte di adduzione di acquedotti (**punti 20**);
10. solo per gli interventi A2 del precedente punto 5. (Tipologie di intervento): riattivazione di impianti esistenti (**punti 10**);
11. solo per gli interventi A1, A2, A3 del precedente punto 5. (Tipologie di intervento): autosufficienza energetica con esclusivo utilizzo di fonti rinnovabili di energia in edifici non allacciati alle reti di distribuzione di energia. A tal fine si precisa che gli impianti alimentati con fonti rinnovabili possono essere considerati autosufficienti anche se integrati con sistemi di emergenza, a condizione che tali sistemi vengano utilizzati nella misura massima del 10% delle ore di funzionamento all'anno dell'impianto (**punti 10**);
12. solo per gli interventi A4, B1, B2, B3 del precedente punto 5. (Tipologie di intervento): riduzione del consumo di combustibile rispetto alla situazione preesistente o, nel caso di nuovi impianti, rispetto ad un progetto tecnicamente competitivo e commercialmente disponibile sul mercato (max **punti 10** assegnati proporzionalmente alla percentuale di energia recuperata rispetto all'energia teoricamente disponibile per il recupero).

In caso di progetti con pari punteggio verranno considerati prioritari quelli con il miglior rapporto tra energia prodotta ed il costo dell'investimento. In caso di ulteriore parità tra questi, verranno considerati prioritari quelli con la maggior quantità di CO<sub>2</sub> evitata.

## 10. SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Sono ammesse al contributo nuove iniziative e progetti già attivati e non collaudati prima della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto purché:

- Il costo complessivo dell'intervento sia superiore a 50.000,00.= (cinquantamila) euro;
- Le spese siano state sostenute dalla data del 27 novembre 2000;
- le iniziative ammesse al contributo siano ultimate e collaudate entro il:
  - 31 marzo 2008 (per gli interventi ricadenti in area Obiettivo 2);
  - 31 marzo 2007 (per gli interventi ricadenti in area a sostegno transitorio "Phasing Out").

Sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- a) acquisto ed installazione di impianti ed attrezzature;
- b) opere edili;
- c) spese tecniche (progettazione, contabilizzazione, assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto), nella misura massima del 10% dell'importo di cui alle lettere a) e b);
- d) acquisto di immobili (edifici + terreni) nella misura massima del 15% dell'investimento ammissibile;
- e) acquisto del terreno non edificato sul quale insiste l'intervento, nella misura massima del 10% dell'investimento ammissibile;
- f) spese notarili e di consulenza legale, nella misura massima del 5% dell'investimento ammissibile, purché direttamente legate al progetto e necessarie per la sua corretta redazione ed esecuzione;
- g) imprevisti (nella misura massima del 10% dell'importo di cui alle lettere a) e b) );
- h) IVA (qualora non sia previsto il diritto a rivalsa ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni;

Le spese ammesse a contributo dovranno essere strettamente connesse con la realizzazione dell'intervento energetico nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 (in G.U.C.E. del 29 luglio 2000, n. L193), recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.

In particolare:

### **Materiale usato**

L'acquisto di materiale usato è ammissibile a contributo qualora siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) venga presentata una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e confermi che lo stesso non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario negli ultimi sette anni;
- b) l'acquisto del materiale rappresenti per l'acquirente una riduzione del costo rispetto al prezzo del materiale acquistato nuovo;
- c) le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze del progetto.

### **Locazione finanziaria**

Le spese relative agli investimenti oggetto di locazione finanziaria sono ammissibili a contributo a condizione che i contratti includano una clausola di riacquisto oppure prevedano una durata corrispondente alla vita utile del bene oggetto del contratto.

Costituiscono spesa ammissibile a contributo i canoni pagati dall'utilizzatore, giustificati da fattura quietanzata o da documento contabile avente forza provante equivalente, fino alle seguenti date:

- 31 marzo 2008 (per gli interventi ricadenti in area Obiettivo 2);
- 31 marzo 2007 (per gli interventi ricadenti in area a sostegno transitorio "Phasing Out").

Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute per garanzie bancarie e/o assicurative.

## 11. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate (in carta legale in conformità alla normativa vigente) sottoscritte dal legale rappresentante, secondo lo schema di domanda (v. Allegato 2), **entro 120 giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, alla

REGIONE VENETO – Unità Complessa Energia, Via G.Pepe, 2 – 30172 Mestre - Venezia

direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data risulterà dal timbro dell'ufficio postale di spedizione accettante (L.R. n. 23/1982).

Le domande presentate o spedite prima della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ovvero presentate o spedite successivamente ai termini previsti, verranno dichiarate **inammissibili**.

## 12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Domanda di contributo, secondo le indicazioni dello schema riportato (v. Allegato 2);
2. Progetto preliminare, definitivo o esecutivo (nella fase più avanzata), approvato dal soggetto competente, con l'indicazione della data prevedibile di inizio e fine lavori;
3. Sicurezza delle risorse per il finanziamento della quota non coperta dal contributo previsto dal presente bando, documentata come segue:
  - Per i soggetti pubblici: copia della deliberazione consiliare di approvazione del piano finanziario, con l'indicazione dei capitoli di bilancio nei quali risultino disponibili le necessarie risorse;
  - Per gli altri soggetti: Atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto (con firma autenticata) dal legale rappresentante in nome e per conto del soggetto richiedente che individui la spesa e la necessaria copertura finanziaria.
4. Relazione tecnico-descrittiva dell'intervento contenente gli elementi utili a qualificare l'intervento, a definire i tempi previsti per l'avvio e il completamento delle opere (cronoprogramma), nonché le indicazioni giustificative dei dati esposti nella scheda tecnica.
5. Scheda tecnica ed indicatori fisici ambientali dell'intervento, secondo lo schema riportato (v. Allegato 3).
6. Eventuale Relazione di "Valutazione di Incidenza Ambientale" (v. Allegato 5, sottoscritta da tecnico iscritto ad un Albo di un Ordine o Collegio Professionale e con competenze specifiche in materia), per gli interventi non soggetti alla procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.), nei seguenti casi:
  - a) Per gli interventi progettati in comuni interessati da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS);
  - b) Per gli interventi che, anche non ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS), hanno incidenza significativa su tali aree.In ogni caso tutti gli interventi richiamati alle precedenti lettere a) e b), anche non incidenti significativamente sulle aree S.I.C. o Z.P.S. (sia come collocazione che come tipologia di intervento), dovranno seguire la procedura indicata (v. Allegato 5) la quale, in caso di incidenza non significativa, richiede solamente la compilazione della Scheda A. (v. Allegato 5).

L'esame della relazione è effettuata dall'Unità Complessa Energia, che potrà formulare prescrizioni o eventuali misure compensative o sottoporre il progetto all'esame di altri uffici della Regione Veneto;
7. Eventuale Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) nel caso sia prevista ai sensi della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e s.m.i.. Questa, se favorevolmente espressa, dovrà essere allegata al progetto stesso. Qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dimostri, con idonea documentazione, di aver richiesto la Valutazione di Impatto Ambientale agli uffici competenti, ma non l'abbia ancora ottenuta, dovrà impegnarsi ad inviarla non appena acquisita. Si precisa che lo Studio di Impatto Ambientale assorbe la relazione di Valutazione di Incidenza, prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, qualora essa sia chiaramente distinguibile ed identificabile all'interno dello Studio o in un rapporto separato.
8. Eventuale documentazione attestante i requisiti di priorità.

La mancanza della documentazione riportata ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e, nei casi previsti, ai punti 6 e 7, costituisce motivo di **esclusione** della domanda.

Nel corso dell'istruttoria, gli Uffici dell'Unità Complessa Energia potranno chiedere agli interessati chiarimenti sulla documentazione inviata, al fine di verificare l'ammissibilità al contributo e la sussistenza delle condizioni di priorità. Tali elementi informativi verranno presi in considerazione solo se inviati entro il termine perentorio indicato nelle comunicazioni di richiesta.

## 13. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE ED ADEMPIMENTI DA PARTE DEI BENEFICIARI

Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro giugno del 2003, verranno approvate le due graduatorie degli interventi, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri esposti al precedente punto 9. (Criteri di priorità).

I soggetti beneficiari, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono tenuti a dare comunicazione all'Unità Complessa Energia della sua accettazione, unitamente al recepimento delle regole che ne disciplinano l'erogazione, confermando o ridefinendo il cronoprogramma dell'intervento già presentato in fase di presentazione della domanda.

Qualora l'assegnazione del contributo risulti inferiore alla percentuale massima prevista al precedente punto 7. (Percentuale e limite del contributo), il richiedente utilmente inserito in graduatoria, dovrà presentare, unitamente alla dichiarazione di accettazione, idonea documentazione attestante la copertura finanziaria della quota residua.

Il cambiamento del soggetto attuatore nel corso della esecuzione dell'intervento non pregiudica l'assegnazione del contributo, a condizione che il soggetto subentrante mantenga i necessari requisiti di ammissibilità previsti dal bando, si assuma tutti gli oneri del soggetto ammesso ed abbia gli stessi requisiti di priorità. In tal caso le somme già erogate al primo richiedente saranno revocate e riassegnate al subentrante.

Nel caso in cui i punteggi di priorità dovessero variare in diminuzione, si procederà alla ridefinizione della posizione in graduatoria.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000.

#### 14. DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

I beneficiari, nel corso di esecuzione dell'intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile di progetto distinto (contabilità separata) che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e sinottici, di tutte le operazioni oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese sostenute da parte dell'Amministrazione regionale.

In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica dovrà fornire:

- a) riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo le date di ricevimento e pagamento;
- b) quadri sinottici per le varie tipologie di spesa.

#### 15 MONITORAGGIO FISICO, FINANZIARIO, PROCEDURALE ED AMBIENTALE

Al fine di consentire la verifica dello stato di attuazione dei progetti, i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire alla Amministrazione regionale dati di monitoraggio fisico, finanziario, procedurale ed ambientale.

Per quanto riguarda i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale è richiesto l'invio di una relazione trimestrale, secondo le scadenze di seguito indicate, contenente tutte le informazioni relative agli stati di avanzamento, agli acquisti e alle attività svolte nei tre mesi precedenti. In particolare dovranno essere comunicati, per ogni tipologia di investimento, i dati relativi alle spese sostenute e relativi pagamenti, nonché il grado di realizzazione fisica delle iniziative secondo apposite schede di monitoraggio, che verranno inviate successivamente con la comunicazione di ammissione al contributo.

Si fa presente che la prima relazione trimestrale deve essere inviata entro il 31 ottobre 2003, per il trimestre luglio-settembre 2003.

Data di presentazione della relazione	Periodo di riferimento dell'attività
Entro il 31 gennaio degli anni 2004-2005-2006-2007-2008	Per il periodo ottobre-dicembre dei relativi trimestri precedenti
Entro il 30 aprile degli anni 2004-2005-2006-2007-2008	Per il periodo gennaio-marzo dei relativi trimestri precedenti
Entro il 31 luglio degli anni 2004-2005-2006-2007-2008	Per il periodo aprile-giugno dei relativi trimestri precedenti
Entro il 31 ottobre degli anni 2003-2004-2005-2006-2007	Per il periodo luglio-settembre dei relativi trimestri precedenti

I dati relativi agli indicatori ambientali, dovranno essere specificati:

- al momento della presentazione della domanda, nella scheda tecnica da allegare (v. Allegato 3);
- unitamente alla rendicontazione finale, secondo apposito modello che verrà inviato successivamente con la comunicazione di ammissione al contributo.

Nel caso in cui non siano forniti i dati fisici, finanziari, procedurali ed ambientali richiesti, o le informazioni risultino incomplete o non veritiere, verrà disposta l'immediata sospensione dei benefici. Gli uffici provvederanno quindi ad inoltrare formale richiesta di informazioni e, in caso di inadempimento, verrà disposta la revoca del contributo concesso.

In ogni caso l'Amministrazione regionale assicurerà la vigilanza sulla esecuzione degli investimenti ed accerterà la corrispondenza dei dati relativi alle spese sostenute, nonché il grado di realizzazione delle iniziative eseguite rispetto a quelle ammesse a finanziamento.

## 16. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Le iniziative finanziate dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le spese devono essere sostenute dalla data del 27 novembre 2000;
- b) la data di scadenza per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti beneficiari è fissata al 31 dicembre 2003 (sia per gli interventi ricadenti in area Obiettivo 2 che per quelli in area in sostegno transitorio "Phasing Out");

Al riguardo si precisa che l'impegno giuridicamente vincolante sorge:

- per un soggetto pubblico alla data di aggiudicazione dell'appalto;
  - per tutti gli altri soggetti alla stipula del contratto.
- c) Il collaudo dei lavori, o il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla vigente normativa, deve essere approvato entro il:
    - al 31 marzo 2008 per gli interventi ricadenti in area Obiettivo 2;
    - al 31 marzo 2007 per gli interventi ricadenti in area a sostegno transitorio "Phasing Out".

Il mancato rispetto dei termini sopra individuati comporterà l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca dei benefici concessi.

## 17. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Con il provvedimento di approvazione delle due graduatorie degli interventi ammessi a contributo (Obiettivo 2 e "Phasing Out"), saranno determinate le modalità di erogazione del contributo e predisposta la relativa modulistica.

La liquidazione del contributo verrà disposta con Decreto del Dirigente dell'Unità Complessa Energia, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione attestante le spese sostenute.

La liquidazione del contributo potrà avvenire nei seguenti modi:

- in unica soluzione (100%) ad avvenuta approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;;
- In alternativa, su richiesta del beneficiario:
  - 40% del contributo concesso a presentazione del certificato di inizio lavori;
  - ulteriore 40% a presentazione della documentazione contabile relativa ad almeno il 40% della spesa prevista;
  - saldo del 20% ad avvenuta approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

L'erogazione della prima tranche del contributo avverrà solo a seguito della presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla anticipazione richiesta, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 6/1995

La garanzia dovrà coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'iniziativa nei tempi e con le modalità prefissate ovvero dall'esito sfavorevole degli accertamenti tecnici e amministrativi, nonché dal verificarsi di procedure concorsuali quali il fallimento, la liquidazione volontaria e la liquidazione coatta amministrativa del soggetto beneficiario

La garanzia fidejussoria dovrà avere efficacia continuativa dalla data della richiesta della anticipazione fino allo svincolo autorizzato con Decreto del Dirigente dell'U.C.Energia, previa presentazione del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione, regolarmente approvato.

Non corso della esecuzione della iniziativa finanziata non sarà ammesso lo svincolo parziale dell'importo garantito.

Nel caso di Enti pubblici la fidejussione potrà essere sostituita da garanzia di pagamento mediante delega irrevocabile al Tesoriere dell'Ente, a favore della Regione Veneto.

## 18 MODIFICHE PROGETTUALI

Qualsiasi modifica ai progetti presentati dovrà essere preventivamente comunicata all'Unità Complessa Energia.

Successivamente all'approvazione delle graduatorie e prima dell'inizio dei lavori, potranno essere eseguite modifiche di progetto, nei limiti dell'impegno di spesa assunto e previa autorizzazione del Dirigente Regionale dell'Unità Complessa Energia, cui dovrà essere presentata la prevista documentazione progettuale, accompagnata da una dettagliata relazione tecnico-economica atta a giustificare i motivi della scelta e le eventuali variazioni dei requisiti di priorità.

Alle varianti in corso d'opera si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici, in particolare la legge 109/1994 e successive modifiche.

## 19. DESTINAZIONE D'USO E DIVIETO DI ALIENAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Per un periodo di dieci anni dalla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione devono essere mantenuta la destinazione d'uso dell'impianto e garantite le caratteristiche merceologiche nonché la provenienza del combustibile secondo quanto previsto nel progetto.

Gli investimenti non possono essere alienati o distolti dalla propria destinazione, senza giusta causa, previa autorizzazione della Giunta Regionale, per un periodo non inferiore a:

- 10 anni, dalla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, se trattasi di beni immobili;
- 5 anni, dalla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, se trattasi di macchine ed attrezzature.

Per un periodo di 3 (tre) anni dal completamento delle opere dovranno essere inviati all'U.C. Energia i dati relativi alla quantità annua di energia elettrica, termica, meccanica prodotta / recuperata, direttamente utilizzata, ceduta, scambiata, corredata eventualmente da una relazione giustificativa degli scostamenti rispetto alla previsione di progetto.

## 20. RIDUZIONE, REVOCA, RINUNCIA

La Regione Veneto si riserva la possibilità di eseguire controlli e verifiche anche a campione e senza preavviso, per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all'atto della domanda di contributo sia nella fase di attuazione dell'iniziativa. E' fatto quindi obbligo ai soggetti beneficiari di garantire ai funzionari regionali (o soggetti incaricati) l'accesso alla sede dove sono ubicate le opere e la relativa documentazione.

La riduzione del contributo sarà applicata sia in caso di ribasso nella fase di aggiudicazione delle opere, sia a seguito di accertamento di spese non strettamente connesse con la realizzazione dell'intervento energetico.

E' disposta la revoca dei benefici nei seguenti casi:

- accertamento della violazione dei requisiti soggettivi di ammissibilità posseduti dal momento della presentazione della domanda;
- accertamento del costo complessivo dell'intervento pari o inferiore a 50.000,00.= (cinquantamila) euro;
- il mancato rispetto durante l'iter istruttorio delle eventuali nuove disposizioni in materia di individuazione di ulteriori Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- in caso di mancato invio, dopo formale richiesta da parte degli uffici regionali, dei dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale e ambientale, o qualora tali informazioni risultino incomplete o non veritiere;
- il mancato rispetto dei termini relativi alle spese sostenute, agli impegni giuridicamente vincolanti e al collaudo dei lavori;
- la violazione delle prescrizioni relative ai periodi di mantenimento di destinazione d'uso degli impianti e di alienazione degli investimenti;
- qualora si accertino gravi e circostanziate irregolarità imputabili al richiedente e non sanabili (in particolare la falsità delle dichiarazioni).

Ai sensi della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5, art. 11, la revoca del contributo comporta:

- a) La restituzione delle somme già erogate, maggiorate dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3 punti percentuali (detraendo l'importo recuperato tramite escussione della fidejussione);
- b) il pagamento di una sanzione amministrativa almeno pari al minimo di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni;
- c) la possibilità, a fronte di garanzia fidejussoria, di concedere forme rateali di versamento per il recupero degli importi già erogati.

L'eventuale rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere formalmente comunicata all'U.C. Energia tassativamente entro il 31 dicembre 2003. In tale caso non si applica la sanzione amministrativa e l'obbligo di restituzione ha per oggetto le somme già erogate e i relativi interessi senza l'aumento di 3 punti percentuali di cui alla precedente lettera a).

## 21. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto quanto stabilito dalle disposizioni generali contenute nel DOCUP Obiettivo 2 – 2000-2006, che si applicano integralmente alla presente misura, gli interventi oggetto di finanziamento dovranno essere conformi alle disposizioni del Trattato CE e della legislazione comunitaria emanata in virtù delle medesime.

Dovranno in particolare essere rispettate:

1. le regole della concorrenza applicabili agli aiuti di Stato;
2. la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici dei lavori, delle forniture e dei servizi;
3. la normativa in materia di protezione dell'ambiente;
4. la normativa in materia di eguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne.

## **22. INFORMAZIONI**

### **Struttura organizzativa responsabile:**

Segreteria Regionale per le Attività Produttive

### **Direzione responsabile della gestione e attuazione della misura:**

Segreteria Regionale per le Attività Produttive - Unità Complessa Energia

### **Responsabile del Procedimento:**

Dirigente Ing. Alberto Conte

### **Responsabile dell'Istruttoria:**

Funzionario Tecnico Ing. Alberto Brunetti

### **Indirizzo:**

Regione Veneto – Unità Complessa Energia  
Via G.Pepe, 2 – 30172 Mestre-Venezia

### **Orario Ufficio Protocollo per accettazione domande:**

Regione Veneto – Unità Complessa Energia  
Via G.Pepe, 2 – 30172 Mestre-Venezia

mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

pomeriggio: dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30

### **Orario di ricevimento del pubblico:**

previo appuntamento telefonico

mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

pomeriggio: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30

### **Telefono:**

041-2795881 - fax 041-2795831

### **Sito Internet dove è possibile consultare il bando**

<http://www.regione.veneto.it> alla voce "finanziamenti comunitari"

### **E-mail:**

[energia@regione.veneto.it](mailto:energia@regione.veneto.it)

### **Per informazioni specifiche di CARATTERE AMBIENTALE:**

Telefono: 041 – 2792415 (Segreteria Ambiente e LL.PP.)

### **Per informazioni specifiche di CARATTERE TERRITORIALE:**

Telefono: 041 – 2792782 (Segreteria per il Territorio)